



REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE RESI DALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.19 del 31.03.2025)



Indice

- ✓ Articolo 1: *Oggetto;*
- ✓ Articolo 2: *Prestazioni a pagamento relative a servizi in materia di sicurezza e polizia stradale;*
- ✓ Articolo 3: *Domanda del richiedente;*
- ✓ Articolo 4: *Istruttoria della domanda e corrispettivi;*
- ✓ Articolo 5: *Entrata in vigore.*

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce i ruoli, le responsabilità e i compiti derivanti da quanto stabilito dall'art. 22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, in materia di spese per il personale della polizia locale, per le prestazioni pagate da terzi riguardanti i servizi di sicurezza e polizia stradale necessari per lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione nel territorio dell'ente. In conformità con la normativa citata, le spese relative a questi servizi sono interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento.

Art. 2.

Prestazioni a pagamento relative a servizi in materia di sicurezza e polizia stradale

1. Le prestazioni a pagamento per servizi in materia di sicurezza e polizia stradale saranno fornite dalla Polizia Locale su richiesta e nell'interesse di organizzatori privati o promotori di eventi, salvo diversa disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Tali prestazioni verranno rese nell'ambito di:
 - Manifestazioni ricreative, culturali e di valorizzazione delle tradizioni locali;
 - Manifestazioni sportive, anche amatoriali;
 - Iniziative aventi valenza commerciale;
 - Operazioni relative a trasporti eccezionali;
 - Operazioni di trasloco e interventi relativi alla gestione o manutenzione degli immobili;
 - Riprese cinematografiche, televisive e fotografiche, nonché attività audiovisive correlate.
2. Gli importi relativi alle prestazioni a pagamento per servizi in materia di sicurezza e polizia stradale sono soggetti a IVA, se e quando dovuta.

Art. 3

Domanda del richiedente

Gli organizzatori privati o i promotori di un evento che intendono richiedere prestazioni oggetto del presente regolamento devono inoltrare una specifica domanda al Comando della Polizia Locale almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la prestazione utilizzando il modello predisposto dal Comando della Polizia Locale e scaricabile presso il sito istituzionale del Comune.

Art. 4

Istruttoria della domanda e corrispettivi

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della domanda al protocollo da parte dell'Ente, il Comando di Polizia Locale, risponde all'istanza ed - in caso di riscontro positivo- vengono quantificati gli importi

dovuti per le prestazioni richieste. Le somme quantificate dovranno essere versate anticipatamente mediante le modalità che saranno comunicate dal Comando della Polizia Locale.

2. Il richiedente dovrà inviare apposita attestazione di pagamento dei corrispettivi al Comando di Polizia locale tassativamente 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'evento. In mancanza di detto invio, le prestazioni oggetto del presente Regolamento non potranno essere erogate.

3. A prestazione eseguita, il Comando di Polizia Locale, sulla base dell'effettivo servizio svolto, procede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, comunicandola ai richiedenti. Tale importo può includere l'eventuale integrazione rispetto a quanto già versato, per coprire ulteriori spese per il personale, rispetto a quelle inizialmente quantificate.

4. L'eventuale integrazione dell'importo deve essere corrisposta entro 10 (dieci) giorni dalla avvenuta comunicazione.

5. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte del Comando della Polizia Locale, il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, la somma dovuta verrà limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

6. Nel caso di impossibilità oggettiva sopravvenuta che impedisse la realizzazione dell'evento, il richiedente sarà tenuto a comunicarlo al Comando di Polizia Locale almeno tre (3) giorni prima dell'evento stesso. In tal caso gli importi già versati verranno restituiti.

7. Nel caso in cui, anche durante i lavori del Comitato SUEVCo, emerga che un evento o un'iniziativa oggetto di analisi necessiti dei servizi previsti dal presente regolamento per garantirne la realizzazione, ciò sarà comunicato all'organizzatore o al promotore dell'evento affinché quest'ultimo possa presentare la relativa istanza.

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

E' demandata al Comandante della Polizia Locale l'adozione dei provvedimenti tecnici e gestionali ai fini dell'applicazione del presente regolamento.